

Spett. le
Comune di Castronovo di Sicilia
Ufficio Tecnico Settore LL.PP.

lavoripubblici@pec.comune.castronovodisicilia.pa.it
fax : 091/8218837

Oggetto: Bando di gara per “lavori di consolidamento di zone a difesa del centro abitato del Comune: interventi sul costone roccioso a monte delle c/de S. Marco-Batia-S. Vitale–Piedimonte - Il intervento”. Termine offerte: 12 ottobre 2012. Importo: € 1.576.299,90

Con riferimento al bando di gara in oggetto, con nota Prot. 826/2012 DIR del 14 settembre 2012, avevamo già rilevato alcune anomalie relative al punteggio conseguibile con l' *offerta economica* ed in particolare alla parte del punteggio attribuito alla “percentuale di cauzione definitiva” garantita con contanti, titoli di debito pubblico (art. 75 c. 2 D.lgs 163/06) o fidejussione bancaria (10 punti).

L'aver spostato dall' *offerta economica* all' *offerta tecnica* il punteggio (che da 10 punti passano a 9), attribuibile a tale “percentuale”, ripropone, in modo inalterato, il problema.

Tale elemento di valutazione, infatti, nulla ha a che vedere con la qualità dell'offerta tecnica, intesa come proposta di soluzioni progettuali migliorative, rispetto a quelle contenute nel progetto a base di gara.

Come ci ricorda la Direttiva Europea n. 18/2004 (recepita in Italia con il d.lgs 163/06), la scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa deve tendere all'individuazione dell'offerta che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo (46° considerando Dir.) e per una valutazione di tal genere bisogna riferirsi a parametri che abbiano una diretta connessione con l'oggetto dell'appalto e che servono a misurare il valore dell'offerta intrinsecamente intesa.

In modo assolutamente analogo, l'attribuzione di 8 punti alla “assunzione di manodopera residente nel territorio comunale” risulta sindacabile per gli stessi motivi.

Tale parametro (assunzione di manodopera locale), analogamente all'altro (quantità di cauzione definitiva di natura bancaria) non è affatto connesso all'oggetto dell'appalto (“lavori di consolidamento roccioso”), e non può essere inteso quale elemento intrinseco dell'offerta tecnica, né tantomeno la sua natura postula il miglior equilibrio prezzo/qualità.



Oltre a quanto detto, appare discutibile la Clausola III.2.3 lett. e) del Bando, la quale prevede che l'impresa, in sede di partecipazione alla gara, qualora non voglia vedersi decurtati di 7 punti la propria offerta tecnica e qualitativa, dovrà indicare, come eventuale e futuro "direttore di cantiere", un tecnico in possesso di pregresse e comprovate esperienze attinenti al lavoro oggetto della gara.

Appare evidente che, il non decurtare il punteggio dell'offerta tecnica dell'impresa attraverso l'espedito della figura del "direttore di cantiere" con pregressa esperienza, equivale ad attribuire indirettamente un punteggio a un elemento che di per sé, non attiene alla qualità intrinseca dell'offerta, quanto piuttosto alla natura soggettiva dell'impresa, ovvero alla organizzazione imprenditoriale del soggetto partecipante.

Vorremmo fare notare, infine, che tutti i punteggi sopra analizzati vengono attribuiti sulla base di una semplice "dichiarazione" dell'impresa partecipante e che è ragionevole ipotizzare che la maggior parte delle imprese (se non la totalità), al fine di non essere penalizzate nell'attribuzione dei punteggi, dichiarerà che, in caso di aggiudicazione, presterà garanzie bancarie per il 100%, assumerà manodopera locale e indicherà come direttore di cantiere un tecnico di grande esperienza (non è, poi, affatto escluso che, non essendo richiesto che questo sia già dipendente dell'impresa concorrente, lo stesso nominativo possa essere indicato da diverse imprese, una sola delle quali, aggiudicataria, provvederà ad assumerlo).

Questo significa che il punteggio realmente attribuibile per le proposte tecniche migliorative risulta essere inferiore al 50%, vanificando in questo modo il senso del ricorso al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Per quanto sopra Vi evidenziamo, ancora una volta, che senza una vostra attivazione per correggere le anomalie saremo costretti a proporre il caso alla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture ed eventualmente anche ricorso al TAR.

In attesa di riscontro, porgo distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Di Giovanna
